



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni  
di lavoro e delle relazioni industriali**

***Divisione III (già divisione VI)***

***Tutela e promozione della salute  
e sicurezza sul lavoro***

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Terr.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori**

CM circolare n. 8 al 27.11.14

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI – Div. III**

Via Fornovo 8 – 00192 Roma

Tel. 06 46834912

E - mail: Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
soggetti abilitati**

**LORO SEDI**

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del


Oggetto: **Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".**

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11.4.2011, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

**1. Attrezzature di lavoro costituite da più bombole**

Si fa riferimento alle attrezzature di lavoro costituite da più bombole, rientranti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell'energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento <sup>(1)</sup> (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l'alimentazione di impianti di processo (vedere ad es. Fig. n. 1 e Fig. n. 2).

<sup>(1)</sup> Per "pressione di funzionamento" si intende la "pressione massima ammissibile PS" così come definita dalla direttiva 97/23/CE (PED)



**Fig. n. 1**




Fig. n. 2

2. **Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL**

Fermo restando quanto previsto al punto 4 della Circolare n. 23/2012 di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a quelle attrezzature di lavoro **necessarie all'attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro.**

3. **Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe**

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%. Le tariffe adeguate all'indice ISTAT sono riportate nelle tabelle dell'Allegato n. 1.

4. **Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati**

In conformità all'Allegato III del D.I. 11.04.2011 l'INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, a


questo Ministero. Il Ministero per il tramite della Commissione di cui al decreto succitato, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'Allegato III del medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell'abilitazione, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti Soggetti Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di fornire un utile contributo per l'individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti, è stata predisposta la tabella riportata nell'Allegato n. 2 ed il Modello di cui all'Allegato n. 3 per effettuare dette segnalazioni.

**Ministero del lavoro e  
delle politiche sociali**

Direzione Generale della Tutela delle  
Condizioni di Lavoro e delle  
Relazioni Industriali

IL DIRETTORE GENERALE

*Paolo Onelli*



**Ministero della salute**

Direzione Generale della  
Prevenzione Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

*Raniero Guerra*



**Ministero dello sviluppo economico**

Direzione Generale per il Mercato, la  
Concorrenza, il Consumatore, la  
Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*



## ALLEGATO n. 1

**ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ALL'INDICE ISTAT**  
(articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012)

**TARIFFE <sup>(0)</sup> PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 e s.m.i.**


<b>TABELLA n. 1A</b>		
<b>Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone</b>	<b>Prima verifica periodica</b>	<b>Verifica periodica successiva alla prima</b>
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	€ 334,99	€ 249,22
Ascensori e montacarichi da cantiere	€ 334,99	€ 249,22
Carri raccogli frutta	€ 259,31	€ 153,37
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	€ 309,76	€ 216,94
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	€ 334,99	€ 249,22
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	€ 309,76	€ 216,94
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	€ 334,99	€ 249,22
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani <sup>(1)</sup>	€ 309,76	€ 216,94



**TABELLA n. 1B**

<b>Attrezzature di lavoro del gruppo SC – Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga</b>	<b>Prima verifica periodica</b>	<b>Verif. periodica successiva alla prima</b>
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	€ 258,30	€ 153,37
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 330,95	€ 209,87
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 369,29	€ 257,30
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 440,93	€ 313,80
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	€ 284,54	€ 185,66
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 369,29	€ 257,30
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 394,52	€ 289,58
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 479,28	€ 361,22
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)	€ 284,54	€ 185,66
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento)	€ 309,76	€ 216,94
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento)	€ 334,99	€ 249,22
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	€ 225,01	€ 176,58
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	€ 251,24	€ 208,86
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	€ 276,47	€ 241,15
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori)	€ 135,21	€ 143,28
Argani e paranchi	€ 207,85	€ 121,08
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	€ 259,31	€ 153,37
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	€ 284,54	€ 185,66
Gru a ponte fino a 1.000 kg	€ 284,54	€ 185,66
Gru a ponte fino a 10 t	€ 309,76	€ 216,94
Gru a ponte oltre 10 t	€ 334,99	€ 249,22
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	€ 334,99	€ 249,22
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	€ 386,45	€ 312,79
Gru a cavalletto	€ 361,22	€ 280,50
Gru a torre	€ 361,22	€ 280,50
Gru a cavalletto per edilizia	€ 259,31	€ 153,37
Gru derrick	€ 411,67	€ 345,08
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	€ 309,76	€ 216,94
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	€ 361,22	€ 280,50
Autogru e simili fino a 10 t	€ 309,76	€ 216,94
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	€ 361,22	€ 280,50
Autogru e simili oltre 50 t	€ 411,67	€ 345,08
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	€ 411,67	€ 345,08

CM circolare n. 8 al 27.11.14



**TABELLA n. 1C**

<b>Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2)</b>	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>5</sup> )
<b>Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) (<sup>6</sup>)</b>				
fino a 1000	€ 207,85	€ 221,98	€ 121,08	€ 121,08
oltre 1000 fino a 8000	€ 207,85	€ 221,98	€ 121,08	€ 153,37
oltre 8000 fino a 27000	€ 233,08	€ 242,16	€ 153,37	€ 185,66
oltre 27000 fino a 125000	€ 248,21	€ 284,54	€ 153,37	€ 216,94
oltre 125000 fino a 343000	€ 296,65	€ 385,44	€ 153,37	€ 249,22
oltre 343000 fino a 729000	€ 322,88	€ 450,01	€ 153,37	€ 280,50
oltre 729000 fino a 1331000	€ 386,45	€ 731,53	€ 185,66	€ 312,79
oltre 1331000 fino a 2197000	€ 398,56	€ 1.108,89	€ 185,66	€ 345,08
oltre 2197000 fino a 3375000	€ 411,67	€ 1.633,57	€ 185,66	€ 376,36
oltre 3375000 fino a 4913000	€ 436,90	€ 2.326,75	€ 216,94	€ 408,65
oltre 4913000 fino a 5832000	€ 501,47	€ 2.736,41	€ 216,94	€ 472,21
oltre 5832000	€ 565,04	€ 3.194,49	€ 216,94	€ 535,78
<b>Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (<sup>7</sup>)</b>				
superficie riscaldata fino a 113 mq	€ 233,08	€ 244,18	€ 169,51	€ 249,22
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	€ 284,54	€ 284,54	€ 185,66	€ 280,50
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	€ 294,63	€ 326,92	€ 200,79	€ 312,79



**TABELLA n. 1D**

<b>Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2)</b>	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>5</sup> )
<b>Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (<sup>7</sup>)</b>				
producibilità fino a 12 t/h	€ 314,81	€ 326,92	€ 216,94	€ 280,50
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	€ 324,90	€ 385,44	€ 216,94	€ 280,50
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	€ 334,99	€ 454,05	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	€ 345,08	€ 558,99	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	€ 355,17	€ 684,10	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	€ 366,27	€ 853,61	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	€ 376,36	€ 1.070,55	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	€ 386,45	€ 1.341,97	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	€ 401,58	€ 1.683,01	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	€ 411,67	€ 2.094,68	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	€ 426,81	€ 2.603,22	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	€ 453,04	€ 3.203,58	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	€ 478,27	€ 3.919,97	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	€ 513,58	€ 4.764,50	€ 345,08	€ 472,21
producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	€ 565,04	€ 5.761,39	€ 345,08	€ 472,21
producibilità oltre 1397 t/h	€ 616,50	€ 5.761,39	€ 345,08	€ 472,21
<b>Tubazioni</b>				
Per ogni tubazione	€	80,72	€ 55,50	€ 75,68

CM circolare n. 8 al 27.11.14



## TABELLA n. 1E

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 KW	€ 361,22	€ 280,50

### INSIEMI:

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del D.l. 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

## TABELLA n. 1F

Altre tariffe	Importo
Sopralluogo a vuoto	si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
Tariffa oraria per ogni operatore impegnato	€ 90,81



**Note:**

(<sup>0</sup>) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.

(<sup>1</sup>) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.

(<sup>2</sup>) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04).

(<sup>3</sup>) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).

(<sup>4</sup>) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.

(<sup>5</sup>) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.

(<sup>6</sup>) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(<sup>7</sup>) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al D.l. 11 aprile 2011 - all'allegato II, punto 1.1.3

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

**Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua**


Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

**Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata**

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in KW, 697,8 KW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

**Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini**

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in KW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 KW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 KW.



## ALLEGATO n. 2

### **Segnalazioni di comportamenti anomali (punto 5.3. dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011) dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti**


<b>N.</b>	<b>Comportamento anomalo</b>	<b>Provvedimento proposto</b>
1.	Verifica effettuata entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), senza incarico INAIL	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
2.	Violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera <i>b</i> ) del D.I. 11.4.2011 per applicazione di tariffe diverse di oltre il 15% (in eccesso o in difetto) rispetto a quelle definite dal decreto dirigenziale del 23.11.2012	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
3.	Violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ivi inclusi i controlli di cui all'articolo 71, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari)	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni e comunque fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
4.	Effettuazione di verifiche a mezzo di personale non indicato nella matrice delle competenze (se ne riporta di seguito un fac-simile)	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
5.	Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui alla lettera <i>e</i> ) del punto 1 dell'Allegato I del D.I. 11.4.2011	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
6.	Violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per l'effettuazione della prima verifica periodica per attrezzature di	Sospensione dall'elenco dei

CM circolare n. 8 al 27.11.14



	lavoro per le quali il Soggetto Abilitato abbia svolto attività di certificazione di prodotto (punto 4, dell'Allegato I, del D.I. 11.4.2011)	Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
7.	Mancata comunicazione di variazione nello stato di diritto o di fatto di cui al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente l'elenco dei Soggetti Abilitati	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
8.	Mancato invio dei dati del registro informatizzato (punti 4.2 e 4.3 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011)	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata

L'Amministrazione si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati in casi diversi da quelli espressamente previsti dalla precedente tabella.



## FAC-SIMILE MATRICE (n. 2 allegati)

ALLEGATO n. 1 - Elenco personale per Regioni e per Attrezzature (Matrice delle competenze)

VERIFICATORI		REGIONE/GRUPPO ATTREZZATURE				ATTREZZATURE															
		Lombardia		Lazio		Abruzzo		Fuglia		Gruppo SC			Gruppo SP			Gruppo GVR					
		nome	cognome	nome	SP-SC	SP-SC	SC-SP-GVR	SP(escluso f)	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
1	ing.	Tizio	Carlo	(1)																	
2	ing.	Caio	Ugo	(2)																	
3	ing.	Rossi	Andrea	(1)																	
4	ing.	Bianchi	Luigi	(2)																	
5	ing.	Verdi	Giorgio	(1)																	
6	ing.	Pippo	Giuseppe	(2)																	
7	ing.	Caio	Ciro	(1)																	
8	p.i.	Sempronio	Elio	(1)																	
9	ing. junior	Tizio	Caio	(2)																	
10																					
11																					
numero verificatori per regione																					
ing. ....		Responsabile tecnico (1); ing. .... Sostituto responsabile tecnico (2).																			
Annotazioni		In relazione al gruppo SC: a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga																			
		In relazione al gruppo SP: a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere N.B. Le verifiche periodiche del punto f) possono essere effettuate solo da laureati in ingegneria (laurea quinquennale/vecchio ordinamento)																			
		In relazione al gruppo GVR: a) Attrezzature a pressione 1. Recipienti contenuti fluidi con pressione > di 0.5bar 2. generatori di vapore d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni conteneti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso 6. Forni per industrie chimiche e affini b) Insieme																			
		(1) dipendente/socio della Società ..... (2) personale tecnico con contratto di collaborazione esclusiva con la Società .....  <b>Nota 1: In nero sono indicati i verificatori già riconosciuti.</b> <b>Nota 2: in rosso sono indicati i verificatori per i quali si chiede il riconoscimento per regione e per tipo di attività e/o la regione per la quale si chiede l'estensione.</b> <b>Nota 3: in blu sono indicati i verificatori già riconosciuti che sono stati redistribuiti in altre regioni.</b>																			



**ALLEGATO n. 3**

**MODELLO per l'effettuazione delle segnalazioni di comportamenti anomali  
dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche,  
cui corrispondono specifici provvedimenti**

Spett.Le  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale della tutela delle condizioni di  
lavoro e delle relazioni industriali - Div. III  
00198 **ROMA**

**Oggetto: Segnalazione comportamento anomalo di un soggetto abilitato allo svolgimento delle verifiche delle attrezzature di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..**

Con riferimento al soggetto abilitato verificatore<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
abilitato con decreto dirigenziale del \_\_\_\_\_ .

Si segnala, per gli opportuni provvedimenti di competenza, ai sensi del punto 5.3 dell'Allegato III del D.I. 11 aprile 2011, il comportamento anomalo del citato soggetto con particolare riferimento alle seguenti circostanze<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai sensi del medesimo punto si propone l'adozione del seguente provvedimento a carico del citato soggetto verificatore<sup>3</sup>:

- sospensione** dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata;
- sospensione** dall'elenco dei soggetti abilitati;
- cancellazione** dall'elenco dei soggetti abilitati.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (firma)  
(luogo) (data)

All.ti:

<sup>1</sup> Denominazione per esteso del soggetto abilitato

<sup>2</sup> Descrivere il comportamento anomalo segnalato ed allegare gli atti relativi agli accertamenti effettuati

<sup>3</sup> Contrassegnare il provvedimento ritenuto opportuno, con riferimento agli indirizzi della Commissione di abilitazione ex Allegato III del D.I. 11.4.2011

CM circolare n. 8 al 27.11.14

